



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA NEL VENETO: "FORNITURA DI SEDICI ANALIZZATORI
AUTOMATICI IN CONTINUO DI PM (PM10 o PM2.5)" (LOTTO 3)**

**CIG 926413915A
CUP I83C22000640005**

Indice	
PREMESSO CHE	3
Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara	4
Art. 2 - Norme regolatrici	4
Art. 3 - Oggetto	4
Art. 4 - Termine di esecuzione della fornitura	4
Art. 5 - Proprietà della strumentazione	5
Art. 6 - Importo contrattuale	5
Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 9 - Obblighi di riservatezza	6
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	6
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	7
Art. 12 – Subappalto e subcontratti	7
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 14 - Garanzia definitiva	9
Art. 15 - Recesso	10
Art. 16 - Recesso per giusta causa	10
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	10
Art. 18 - Penali	11
Art. 19 - Clausola penale	11
Art. 20 - Risoluzione	11
Art. 21 – Clausola risolutiva espressa	12
Art. 22 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	13
Art. 23 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico	13
Art. 24 – Verifica di conformità	13
Art. 25 - Fatturazione e pagamenti	13
Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore	14
Art. 27 – Cause di forza maggiore	15
Art. 28 - Elezioni di domicilio	15
Art. 29 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	16
Art. 30 – Brevetti industriali e diritti d'autore	16
Art. 31 – Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV	16
Art. 32 - Foro di competenza	17
Art. 33 - Forma del Contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione	17
Art. 34 - Rinvio	17

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente come ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Dott. Loris Tomiato nato il [REDACTED], giusta Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpav;

e

Project Automation Spa, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monza al n. 03483920173, P.IVA 02930110966, domiciliata ai fini del presente atto in Monza, viale Elvezia 42, in persona del legale rappresentante Dott. Fabrizio Felippone [REDACTED] nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. 181 del 28/06/2022, è stata indetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) e 47, 50 e 53 del d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione per analisi ambientale da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S128 del 06/07/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 Serie Speciale del 06/07/2022
3. con Delibera del Direttore Generale n. 274 del 27/09/2022, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare il lotto 3 in favore di Project Automation S.p.a.;
4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett a), del Codice;
5. ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, sono stati effettuati in capo all'Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale;
6. ai sensi dell'art.8, co. 1, lett. a) del d.l. 76/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione, è stata data esecuzione al contratto in via d'urgenza, fermo restando la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21;
7. con nota protocollo n. 28439 del 05/05/2022, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni si può procedere alla stipulazione del presente contratto fermo restando che l'Amministrazione risolve lo stesso qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla sottoscrizione;

8. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

Le premesse di cui sopra, l'Offerta tecnica ed economica, il Capitolato e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
 - a) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di sedici analizzatori automatici in continuo di PM (PM10 o 2.5) (di seguito nominata per brevità lotto 3).
2. Con la stipula del contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

Art. 4 - Termine di esecuzione della fornitura

1. Il termine di esecuzione della fornitura, è fissato in 395 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione anticipata, ovvero dal 05/10/2022.
2. È stata data esecuzione al contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione di ARPAV che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 5 - Proprietà della strumentazione

1. ARPAV acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla data di sottoscrizione per approvazione del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 5 del Capitolato.
2. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico dell'Appaltatore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 6 - Importo contrattuale

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dall'Appaltatore con l'offerta economica, da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di ogni spesa inerente la fornitura (consegna, installazione, messa in funzione, eventuale disinstallazione, configurazione, ritiro dell'usato e smaltimento, collaudo dell'apparecchiatura, corso di formazione, costi per la sicurezza, costo del personale), nonché di ogni altro onere previsto nel Capitolato.
2. Detti prezzi sono determinati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.
3. L'importo contrattuale per la realizzazione della fornitura è determinato, IVA esclusa, in € 651.840,00 (seicentocinquantunomilaottocentoquaranta/00).
4. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.
5. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
4. ARPAV, per lo scarico e carico dei materiali presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

(DUVRI). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli

adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.
4. L'Appaltatore viene individuato "Responsabile Esterno del trattamento" ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28 del GDPR. Allo scopo s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina, di cui all'allegato A e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni ivi contenute impartite dal Titolare del trattamento.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.
2. L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta, la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 – Subappalto e subcontratti

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti attività nei termini di legge: montaggi elettromeccanici degli analizzatori e smaltimento degli strumenti sostituiti compresa la sorgente radioattiva.
2. ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti

verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.

3. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARPAV in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui al succitato art. 105 co.13, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato da detta responsabilità solidale.
4. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
7. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.
11. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
12. In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
13. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
14. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
17. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

18. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
19. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, l'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è: IBAN [REDACTED]
[REDACTED] persone autorizzate ad operare su di esso sono [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]:
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 26.073,60 (ventiseimilasettantatre/60), resa da Allianz S.p.A. ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal certificato di verifica della conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del Contratto,

essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per il 70% dell'importo originario ad avvenuto positivo collaudo della strumentazione e per il restante 30% alla conclusione del servizio di assistenza tecnica in garanzia.
5. Il 70% della garanzia è svincolata in modo automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (fatture di pagamento, certificato di verifica della conformità attestante l'avvenuta esecuzione). Il residuo della garanzia, valido fino alla conclusione del periodo di assistenza tecnica in garanzia, è svincolato previo nulla osta del RUP.
6. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
7. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 15 - Recesso

1. ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.
3. In caso di recesso dell'ARPAV, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo della fornitura/servizio non eseguita.

Art. 16 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura/servizio, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni

di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 926413915A al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
6. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Penali

1. L'Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato.
2. L'importo della penale sarà soggetto a fatturazione da parte di ARPAV, e qualora la stessa non venisse pagata, ARPAV ha facoltà di avvalersi della garanzia definitiva.
3. L'ammontare delle penali comunque inflitte, ai sensi dell'art. 50, co.4 della l. 108/2021, non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 21.

Art. 19 - Clausola penale

1. Le parti convengono che, in caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 7, del Capitolato (ripristino entro le ore 18), l'Appaltatore dovrà corrispondere ad ARPAV, ai sensi dell'art. 1382 c.c., una penale pari ad Euro 5.000,00, fermo restando il diritto di ARPAV di richiedere il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, ulteriori, con ripristino in danno.
2. Gli importi che l'Appaltatore dovrà corrispondere sono soggetti a fatturazione da parte di ARPAV. In caso di mancato pagamento, ARPAV ha facoltà di avvalersi della garanzia definitiva.

Art. 20 - Risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo, e di cui al comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto.
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
 - c) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 4. La risoluzione nei casi sopra citati comporta per l'Appaltatore soltanto il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
 6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
 7. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

1. Le parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c, che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) collaudo negativo o mancato collaudo di cui all'art. 5, co.6, del Capitolato;
 - b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 20% dell'importo contrattuale;
 - c) decorso infruttuoso dei termini massimi di applicazione della penale, di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) e b) del Capitolato;
 - d) violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 11); Subappalto e subcontratti (art.12); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13); Garanzia definitiva (art. 14); Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 17); Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore (art. 27); Brevetti industriali e diritti d'autore (art. 31);
 - e) mancata osservanza del Codice di Comportamento dell'ARPAV;
 - f) mancata sostituzione dello strumento malfunzionante e/o malfunzionamento dello strumento sostituito, entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 4 co. 10 del Capitolato.
2. Nei casi di cui al precedente co.1, lettere a), b), c), f), la risoluzione può essere parziale limitatamente alla strumentazione oggetto di contestazione;
3. In tutti i casi di cui al precedente comma, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il

completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott. [REDACTED]:
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Responsabile tecnico individuato dall'Appaltatore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è [REDACTED]
4. L'eventuale sostituzione del Responsabile tecnico, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 – Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. La verifica finale sulla regolarità della fornitura viene effettuata non oltre sei mesi dalla sua conclusione, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

Art. 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Ad avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale della strumentazione, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, l'Appaltatore emette fattura riportante i prezzi unitari e complessivi offerti.
2. La fattura sarà recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovrà:
 - essere intestata ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
 - specificare il CIG n. 926413915A, CUP I83C22000640005 (Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata) e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
3. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment, dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
4. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
5. Il pagamento della fattura verrà effettuato, entro 30 giorni, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previa verifica di avvenuto positivo collaudo.
6. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Appaltatore si impegna inoltre:
 - a) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel Contratto, ivi compresi gli allegati;
 - b) garantire la continuità della fornitura/servizio assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
 - c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
 - f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
8. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore e l'inosservanza di quanto stabilito nei precedenti articoli, costituiscono inadempienza contrattuale e comportano la risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 20. In tal caso ARPAV procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione del contratto compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 27 – Cause di forza maggiore

1. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 28 - Elezioni di domicilio

1. Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede di Viale Elvezia n. 42 –20900 Monza (MB).
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:
ARPAV: protocollo@pec.arpav.it
Appaltatore: paspa@legalmail.it al quale saranno notificati tutti gli atti relativi al contratto.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 29 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D. Lgs. n.81/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 30 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 31 – Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

1. L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 2/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021.
2. Pertanto l'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato DPR, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo

al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ARPAV. A tal fine l'Appaltatore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.

3. L'Appaltatore si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

Art. 32 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 33 - Forma del Contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Codice.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, mediante avviso di pagamento rilasciato dal sistema PagoPA,

Art. 34 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per l'Appaltatore

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE